

Osservatorio sulla criminologia e la violenza di genere n. 4/2025

Observatory on Criminology and Gender-Based Violence n. 4/2025

di Simona Raffaele

Abstract [ITA]: Il fascicolo analizza le principali novità normative e giurisprudenziali in materia di violenza di genere nel trimestre ottobre–dicembre 2025. Al centro si collocano l’entrata in vigore del delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.) e i primi nodi interpretativi, nonché l’esame di casi giudiziari di particolare rilievo, con attenzione alla qualificazione delle aggravanti e agli esiti sanzionatori. Il numero approfondisce, inoltre, la proposta di riscrittura dell’art. 609-bis c.p., fondata sul consenso “libero e attuale”, valutandone le ricadute sistematiche alla luce del dibattito parlamentare e degli orientamenti europei e costituzionali più recenti. Completano il fascicolo l’Osservatorio su Corte EDU, Corte costituzionale e Corte di cassazione, nonché un *focus* sui provvedimenti di clemenza individuale adottati nel dicembre 2025, letti in chiave costituzionale.

Abstract [ENG]: *This issue examines the main legislative and judicial developments in the field of gender-based violence in Italy during October–December 2025. Particular attention is devoted to the entry into force of the autonomous offence of femicide (art. 577-bis of the Italian Criminal Code) and its first interpretative challenges, as well as to the analysis of emblematic judicial cases, with a focus on the qualification of aggravating circumstances and sentencing outcomes. The issue also addresses the proposed reform of sexual violence under Article 609-bis of the Criminal Code, centred on the notion of “free and current” consent, assessing its systemic implications in light of parliamentary debate and recent European and constitutional case law. The volume also includes an overview of selected decisions of the European Court of Human Rights, the Italian Constitutional Court and the Court of Cassation, together with an institutional focus on individual acts of clemency adopted in December 2025, examined through the lens of constitutional principles governing punishment.*

Parole chiave: femminicidio; premeditazione; consenso; violenza di genere; violenza domestica; pena; ergastolo; grazia.

Keywords: *femicide; premeditation; consent; gender-based violence; domestic violence; punishment; life imprisonment; clemency.*

SOMMARIO: **1.** Il delitto di femminicidio tra tipizzazione normativa e prassi applicativa. – **2.** La stabilizzazione del giudicato nel caso dell’omicidio di Giulia Cecchettin: rinuncia alle impugnazioni e definitività della condanna all’ergastolo. – **3.** Il caso “De Pau”: il triplice femminicidio a Roma e l’ergastolo; profili di vittimologia, rischio di “eccezionalismo” e funzione simbolica della pena. – **4.** Violenza sessuale e paradigma del consenso: la proposta di riscrittura dell’art. 609-bis c.p. (consenso “libero e attuale”) e ricadute sistematiche. – **5.** Violenza di genere e obblighi positivi dello Stato nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. – **6.** Pena, proporzionalità e limiti costituzionali nella giurisprudenza della Corte costituzionale. – **7.** Osservatorio della Corte di cassazione in materia di violenza di genere. – **8.** Esercizio del potere di grazia e principi costituzionali della pena: i cinque provvedimenti di clemenza del 22 dicembre 2025.

1. Il delitto di femminicidio dopo l’entrata in vigore: genesi normativa, struttura della fattispecie e prime criticità sistematiche.

Con la l. 2 dicembre 2025, n. 181 (G.U. Serie Generale n. 280 del 2 dicembre 2025, entrata in vigore il 17 dicembre 2025), il legislatore ha introdotto nel codice penale il delitto autonomo di

femminicidio, oggi previsto dall'art. 577-bis c.p., collocandolo accanto alle fattispecie di omicidio già esistenti e segnando un mutamento rilevante nell'assetto sistematico dei delitti contro la vita. La nuova incriminazione è il risultato di un *iter* normativo rapido, avviato con il disegno di legge n. 1433/2025 e caratterizzato da un intenso confronto parlamentare e dottrinale, come emerge dai lavori preparatori e dai pareri acquisiti nel corso dell'esame in sede referente.

Nel testo definitivo, il femminicidio è configurato come fattispecie autonoma di omicidio, punita con la pena dell'ergastolo, quando la condotta sia realizzata nei confronti di una donna in un contesto connotato da odio, discriminazione, prevaricazione, controllo o dominio, secondo la formulazione adottata dal legislatore nel testo dell'art. 577-bis c.p., ovvero in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come forma di limitazione delle libertà individuali. Al di fuori di tali ipotesi, resta applicabile la disciplina generale dell'omicidio di cui all'art. 575 c.p., con una linea di demarcazione che affida alla qualificazione del movente e del contesto relazionale un ruolo decisivo nella tipicità della fattispecie.

Proprio la scelta di tipizzare elementi motivazionali e relazionali ha suscitato immediate e puntuali riflessioni critiche in dottrina, soprattutto con riferimento ai profili di determinatezza della fattispecie e alla sua compatibilità con il principio di legalità. In particolare, sono stati messi in luce i problemi di tassatività, di eguaglianza e di compatibilità costituzionale della previsione di una pena fissa dell'ergastolo, con il rischio di compressione degli spazi di individualizzazione sanzionatoria (vd. ampiamente B. ROMANO, *Il femminicidio: tra ragioni politiche e principi del diritto penale*, in *Rivista Penale, Diritto e Procedura*, 16 dicembre 2025). Nella fase immediatamente successiva all'approvazione della l. n. 181/2025, tali criticità sono state ulteriormente approfondite dalla prima dottrina di commento (vd. F. LAZZERI, *In G.U. la l. 2 dicembre 2025, n. 181, c.d. legge sul femminicidio: una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali*, in www.sistemapenale.it, 3 dicembre 2025; A. TIGRINO, *Soluzioni inadeguate per problemi tangibili. Rilievi critici sul nuovo delitto di "femminicidio" (art. 577-bis c.p.)*, in www.archiviopenale.it, 2 dicembre 2025).

È stato inoltre evidenziato come l'ingresso nel diritto penale di categorie di matrice extrapenalistica (ideologica e sociologica) rischi di ampliare in modo significativo i margini interpretativi del giudice, incidendo sull'accertamento probatorio del movente e sulla prevedibilità dell'intervento punitivo (vd. M. ZINCANI, *Il nuovo reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.): l'ennesima distorsione dell'ideologia di genere*, in www.giurisprudenzapenale.com, 27 novembre 2025).

Ulteriori perplessità sono state sollevate sotto il profilo dell'eguaglianza e della coerenza sistematica del catalogo dei reati contro la vita. In particolare, è stato osservato che la previsione di un autonomo titolo di reato fondato sulla qualità della persona offesa determina una frattura rispetto all'omicidio comune aggravato, con il rischio di sovrapposizioni applicative e di una frammentazione dell'area degli omicidi, difficilmente conciliabile con l'impianto tradizionale del codice penale (vd. E. CORN, *Il reato di femminicidio nel codice penale italiano: cronaca di una controversia annunciata*, in www.sistemapenale.it, 12 dicembre 2025).

Sul piano sanzionatorio, la previsione dell'ergastolo quale pena edittale unica e la limitata operatività delle circostanze attenuanti pongono questioni già note nel dibattito costituzionale sugli automatismi punitivi e sulla necessità di preservare spazi di individualizzazione della pena. Tali criticità sono state espressamente richiamate anche nel parere della Commissione diritto e procedura penale dell'Associazione Nazionale Magistrati, che ha segnalato il rischio di tensioni con i principi di proporzionalità e di finalità rieducativa della pena, nonché rilevanti ricadute organizzative sull'amministrazione della giustizia, in particolare in relazione alla competenza collegiale e alla gestione dei carichi processuali (ANM, Commissione diritto e procedura penale, *Parere sul testo approvato dal Senato in materia di femminicidio*, 14 ottobre 2025).

Nel complesso, l'introduzione del delitto di femminicidio si colloca in una fase di rafforzamento simbolico e normativo della tutela penale contro la violenza di genere, ma apre una stagione

applicativa densa di interrogativi interpretativi. Sarà la prassi giudiziaria, e in particolare la giurisprudenza di legittimità, a verificare se e in che misura l'equilibrio perseguito dal legislatore tra tutela rafforzata e principi di tassatività, proporzionalità e legalità possa dirsi effettivamente sostenibile nel tempo.

2. La stabilizzazione del giudicato nel caso dell'omicidio di Giulia Cecchettin: rinuncia alle impugnazioni e definitività della condanna all'ergastolo.

La vicenda processuale relativa all'omicidio di Giulia Cecchettin, definita con sentenza della Corte di Assise di Venezia, 8 aprile 2025, ud. 3 dicembre 2024, n. 2, disponibile in: www.giurisprudenzapenale.com, era già stata segnalata nel n. 2/2025 dell'Osservatorio, in relazione al contenuto della decisione di primo grado e ai profili di qualificazione giuridica del fatto. Nel presente numero, il caso viene ripreso esclusivamente per dar conto di un successivo e distinto snodo processuale, sopravvenuto nel trimestre di riferimento, rappresentato dalla rinuncia alle impugnazioni da parte sia dell'imputato sia della Procura generale presso la Corte d'appello di Venezia, che ha determinato la definitiva stabilizzazione del giudicato e della condanna all'ergastolo.

In data 6 novembre 2025, la Procura generale ha comunicato la rinuncia all'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva condannato Filippo Turetta alla pena dell'ergastolo per il delitto di omicidio aggravato. Tale decisione è intervenuta dopo la precedente rinuncia ai motivi di appello da parte dell'imputato, già formalizzata nei mesi precedenti, e ha comportato la chiusura definitiva della vicenda processuale, rendendo superflua la celebrazione dell'udienza di secondo grado fissata per il 14 novembre 2025.

Sotto il profilo giuridico, la doppia rinuncia ha determinato una cristallizzazione del giudicato di primo grado, comprensiva del riconoscimento dell'aggravante della premeditazione e della contestuale esclusione delle aggravanti della crudeltà e degli atti persecutori. La definitività della decisione è intervenuta, dunque, senza passaggio in Cassazione, consolidando integralmente l'impianto motivazionale e le scelte di qualificazione della sentenza di assise.

Per l'Osservatorio, il dato di interesse risiede nel significato sistemico della scelta processuale compiuta dalle parti pubbliche e private. La rinuncia all'impugnazione da parte della Procura generale segnala infatti una valutazione di sufficienza e tenuta dell'accertamento compiuto in primo grado, nonché l'accettazione dell'equilibrio motivazionale raggiunto in ordine alla delimitazione delle aggravanti.

In questa prospettiva, la stabilizzazione del giudicato si colloca come momento conclusivo di razionalizzazione del conflitto penale in un procedimento di eccezionale impatto simbolico e mediatico. L'interesse dell'Osservatorio è, dunque, circoscritto alla funzione del giudicato definitivo quale punto di arresto dell'intervento penale e come snodo che consente di separare il tempo del processo da quello, distinto, della riflessione sistemica sulla violenza di genere (sulla funzione del giudicato quale momento di chiusura del conflitto processuale, vd. F. DINACCI, *Il giudicato*, in *Procedura penale*, a cura di O. DOMINIONI – P. CORSO – A. GAITO – G. SPANGHER – N. GALANTINI – L. FILIPPI – G. GARUTI – O. MAZZA – G. VARRASO – F. DINACCI – E.M. MANCUSO – C. IASEVOLI, Torino, 2024, 1023 ss.).

3. Il caso “De Pau”: il triplice femminicidio a Roma e l'ergastolo; profili di vittimologia, rischio di “eccezionalismo” e funzione simbolica della pena.

Il caso “De Pau”, definito in primo grado con sentenza inedita della Corte di Assise di Roma del 20 novembre 2025, relativa al triplice omicidio commesso a Roma il 17 novembre 2022, rappresenta uno degli episodi più estremi di violenza di genere emersi nel panorama giudiziario recente. La vicenda, consumata in contesti distinti ma ravvicinati nel tempo, offre uno sfondo particolarmente

significativo per una riflessione che trascende il singolo esito processuale, investendo profili di vittimologia, di risposta sanzionatoria e di funzione simbolica della pena.

Sotto il profilo vittimologico, il caso si caratterizza per l'assenza di un legame affettivo o relazionale tra autore e vittime, collocandosi al di fuori del paradigma, più frequente, della violenza endofamiliare o di coppia. Tale elemento contribuisce a restituire una rappresentazione della violenza di genere non riducibile alla sola dimensione relazionale, ma riconducibile a dinamiche di aggressione misogina che colpiscono le donne in quanto tali, indipendentemente da un pregresso rapporto con l'autore (in prospettiva vittimologica, cfr. E. BERTOLI – M. MONZANI, *Manuale di vittimologia. Nuovi modelli esplicativi in criminologia e vittimologia*, Padova, 2016, *passim*).

Al tempo stesso, la straordinarietà della vicenda solleva il rischio di un "eccezionalismo" penale, nel quale casi-limite vengono assunti come paradigma interpretativo dell'intero fenomeno della violenza di genere. In letteratura comparata, il concetto di *penal exceptionalism* è utilizzato per descrivere modelli di politica penale che si discostano dalle tendenze punitive prevalenti, enfatizzando condizioni carcerarie più umane e tassi di detenzione più bassi, come nei casi nordici; nel presente contesto, la categoria è richiamata in senso critico, per segnalare il rischio opposto di un'eccezzionalizzazione simbolica dei casi estremi a fini di legittimazione punitiva (cfr. B. CREWE ET ALT., *Nordic penal exceptionalism: a comparative, empirical analysis*, in *British Journal of Criminology*, 2023, 2, 424 ss.; J. DULLUM – T. UGELVIK (a cura di), *Penal exceptionalism?: nordic prison policy and practice*, London, 2011).

La concentrazione dell'attenzione pubblica e giudiziaria su episodi di violenza estrema e seriale rischia, infatti, di produrre una distorsione percettiva, spostando il baricentro del discorso verso le manifestazioni più eclatanti e favorendo risposte simboliche improntate alla massimizzazione della pena, a scapito di una lettura sistemica delle forme più diffuse e quotidiane della violenza contro le donne.

In tale contesto, l'ergastolo assume una funzione eminentemente simbolica, che va oltre la dimensione retributiva individuale. La pena perpetua viene a rappresentare, nell'immaginario collettivo, la risposta necessaria a fatti percepiti come radicalmente incompatibili con l'ordine sociale, rafforzando l'idea di una cesura netta tra normalità e devianza assoluta. Tuttavia, questa funzione simbolica, se non adeguatamente problematizzata, rischia di oscurare le persistenti tensioni costituzionali che la pena dell'ergastolo continua a sollevare, soprattutto in relazione ai principi di umanità e di finalità rieducativa.

In questa linea, il caso De Pau sollecita una riflessione critica sul modo in cui il sistema penale – anche attraverso la mediazione del discorso pubblico e criminologico – seleziona e utilizza i propri casi emblematici come veicolo di messaggi normativi e sociali, evitando che l'eccezione assuma valore paradigmatico e che la funzione simbolica della pena finisca per sostituirsi a un'analisi strutturale del fenomeno della violenza di genere.

In chiave criminologica, casi di violenza omicidiaria reiterata e concentrata in un arco temporale ristretto, come quello in esame, vengono talvolta ricondotti, nel dibattito scientifico e mediatico, a categorie tipologiche quali quelle dello *spree killing* o, più in generale, dell'omicidio seriale (per una ricostruzione delle principali categorie tipologiche utilizzate nella criminologia descrittiva – *serial killing*, *spree killing* – vd. G.B. PALERMO – V.M. MASTRONARDI, *Il profilo criminologico. Dalla scena del crimine ai profili socio-psicologici*, Milano, 2021, *passim*, spec. capp. 6 - 7). Tali classificazioni, elaborate originariamente in ambito criminologico descrittivo, hanno la funzione di individuare tratti ricorrenti sul piano comportamentale e motivazionale, ma presentano limiti evidenti quando vengono assunte come chiavi esplicative autosufficienti del fenomeno o come supporto implicito alla risposta penale.

La letteratura più recente ha infatti messo in guardia dal rischio di una sovrapposizione tra analisi criminologica e costruzione simbolica del "caso estremo", nella quale l'etichetta tipologica finisce per semplificare la complessità delle dinamiche individuali e sociali e per rafforzare una rappresentazione eccezzionalizzante del fatto. In questa chiave di lettura, l'interesse criminologico del

caso De Pau non risiede tanto nella possibilità di ricondurre l'autore a una specifica categoria classificatoria, quanto nel modo in cui la reiterazione della violenza e la scelta di vittime vulnerabili alimentano una narrazione pubblica orientata alla radicalizzazione della risposta punitiva e alla sua legittimazione simbolica.

4. Violenza sessuale e paradigma del consenso: la proposta di riscrittura dell'art. 609-bis c.p. (consenso "libero e attuale") e ricadute sistematiche.

Nel corso del 2025, il dibattito sulla violenza sessuale ha conosciuto un passaggio di particolare rilievo con l'avanzamento della proposta di riscrittura dell'art. 609-bis c.p., volta a rifondare la fattispecie incriminatrice sul paradigma del consenso "libero e attuale" (d.d.l. n. 1715; Servizio Studi del Senato, *Modifica dell'art. 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso*, dossier n. 1715/2025, disponibile sul sito web istituzionale del Senato).

La proposta, oggetto di audizioni e osservazioni in sede parlamentare, segna un mutamento profondo dell'impianto normativo vigente, incidendo direttamente sulla struttura della tipicità penale e sul modo stesso di concepire la violenza sessuale (A. CADOPPI, *Violenza sessuale: la svolta verso un modello "consensuale". Suggerimenti minimi per una riforma in linea coi principi fondamentali del diritto penale*, in *Sistema Penale*, 9 dicembre 2025).

Nel modello prospettato, la mancanza di consenso assume una funzione unificante, destinata ad assorbire le tradizionali ipotesi di costrizione e induzione, spostando il baricentro della tutela dalla modalità della condotta alla lesione dell'autodeterminazione sessuale della persona offesa, in linea con le indicazioni provenienti dalla Convenzione di Istanbul e con una più ampia tendenza europea a valorizzare il consenso quale criterio centrale di incriminazione (vd. Relazione illustrativa al d.d.l. n. 1715).

Tuttavia, come emerso con particolare chiarezza nel corso delle audizioni in Commissione Giustizia, l'introduzione legislativa della nozione di consenso solleva questioni sistematiche di notevole complessità, a partire dal problema della sua definizione e della sua accertabilità processuale. La formula del consenso "libero e attuale", pur dotata di una forte carica assiologica, presenta profili di indeterminatezza applicativa, specie in assenza di criteri normativi puntuali relativi alle modalità di manifestazione e di riconoscibilità della volontà della persona offesa (I. MERENDA, *Osservazioni al d.d.l. n. 1715 "Modifica dell'art. 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso"*, in *Rivista Penale, Diritto e Procedura*, 9 dicembre 2025).

La questione è stata letta, nel dibattito, come il riflesso di una scelta ancora oscillante tra i modelli *yes means yes* e *no means no*, con ricadute significative sulla riconoscibilità del dissenso, sull'elemento soggettivo e sul rischio di inversioni probatorie (A. CADOPPI, *Violenza sessuale: la svolta verso un modello "consensuale"*, op. cit.).

In questa linea di analisi, è stato evidenziato come l'idea di consenso presupponga, già nel diritto vivente, una pluralità di modalità espressive — espresse, implicite e contestuali — con conseguenze dirette sul piano della tipicità e dell'accertamento probatorio. Proprio tale pluralità alimenta il rischio che un modello consensualistico rigidamente inteso si traduca in una forma di proceduralizzazione delle relazioni sessuali, imponendo *ex post* una verifica quasi formale dell'esistenza di un consenso espresso, difficilmente compatibile con la natura progressiva, contestuale e relazionale dell'interazione sessuale. Una simile impostazione, oltre a porre delicati problemi probatori, rischierebbe di alterare l'equilibrio tra tutela della libertà sessuale e principio di colpevolezza, spostando in modo eccessivo sull'agente l'onere di una verifica documentale della volontà altrui (in argolmento, vd. G.M. CALETTI, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali*, Bologna, 2023).

In risposta a tali criticità, è stato proposto di ancorare l'accertamento della mancanza di consenso al criterio della riconoscibilità, valorizzando il contesto complessivo dell'interazione, gli indici comunicativi concretamente percepibili e il punto di vista dell'agente in relazione al grado di

diligenza esigibile. In questa chiave, il tema del consenso si intreccia direttamente con quello dell'errore evitabile, imponendo una riflessione sui limiti entro cui l'erronea percezione della volontà altrui possa assumere rilevanza scusante (G.M. CALETTI, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali*, op. cit.).

Accanto a tali rilievi, una parte della dottrina penalistica ha evidenziato come la centralità del consenso, se non accompagnata da criteri normativi sufficientemente determinati, rischi di tradursi in una dilatazione dell'area del penalmente rilevante e in un indebolimento della funzione di garanzia della tipicità, esponendo il giudizio penale a valutazioni *ex post* difficilmente compatibili con il principio di colpevolezza (G.M. CALETTI, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali*, op. cit.).

Sul piano delle ricadute sistematiche, la riforma incide inoltre sull'equilibrio tra fattispecie base e circostanze aggravanti, nonché sulla proporzionalità del trattamento sanzionatorio. L'unificazione concettuale delle diverse modalità di violenza sessuale attorno alla mancanza di consenso impone, infatti, di interrogarsi sulla capacità della cornice edittale di adattarsi a una gamma estremamente ampia di condotte, profondamente differenziate per gravità, modalità esecutive e impatto lesivo (vd. Servizio Studi del Senato).

In definitiva, la proposta di riscrittura dell'art. 609-*bis* c.p. apre un cantiere interpretativo di grande rilievo, nel quale il paradigma del consenso, da principio ispiratore, è chiamato a misurarsi con le esigenze di determinatezza, colpevolezza e garanzia proprie del diritto penale. L'Osservatorio registra, così, una fase di transizione nella quale la sfida centrale non è l'affermazione simbolica del consenso come valore, ma la sua traduzione in una fattispecie penalmente sostenibile e coerente con i principi fondamentali dell'ordinamento.

5. Osservatorio della Corte europea dei diritti dell'uomo.

1) Corte EDU, 23 ottobre 2025, *A.J. and L.E. c. Spagna*, ric. nn. 40312/23 e 40388/23

Indagini effettive e tutela della vittima nelle violenze sessuali mediante “chemical submission” – violazione degli artt. 3 e 8 CEDU

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha accertato la violazione dell'art. 3 CEDU, in combinato disposto con l'art. 8, per l'inadeguatezza delle indagini svolte dalle autorità nazionali in relazione a una denuncia di violenza sessuale realizzata mediante somministrazione di sostanze (“*chemical submission*”). A fronte di allegazioni plausibili, le autorità interne avevano archiviato il procedimento valorizzando l'assenza di prove dirette e la frammentarietà del racconto della persona offesa, senza confrontarsi con le specificità probatorie tipiche di aggressioni connesse a uno stato di alterazione psicofisica indotto e con la conseguente condizione di particolare vulnerabilità della vittima.

La pronuncia ribadisce che, in simili contesti, l'obbligo procedurale gravante sullo Stato impone un apparato investigativo effettivo, tempestivo e *victim-sensitive*, e che l'effettività dell'indagine non può essere valutata in astratto, ma deve essere calibrata sulle modalità concrete del fatto denunciato. In particolare, Strasburgo censura approcci eccessivamente formalistici che, insistendo sulla mancanza di “prove piene” o sull'asserita incoerenza del racconto, finiscono per trasferire sulla persona offesa l'onere di colmare lacune istruttorie in un ambito nel quale l'acquisizione di evidenze dirette è spesso strutturalmente difficile.

2) Corte EDU, 23 settembre 2025, *Scuderoni c. Italia*, ric. n. 6045/24

Violenza domestica e obblighi positivi di protezione – violazione degli artt. 3 e 8 CEDU

Con la decisione *Scuderoni*, la Corte EDU torna a collocare la violenza domestica nell'area degli obblighi positivi di protezione, accertando la violazione degli artt. 3 e 8 CEDU per l'incapacità delle autorità nazionali di approntare una risposta tempestiva ed effettiva a fronte di segnali reiterati di rischio. La Corte stigmatizza il *deficit* di valutazione e gestione del pericolo e la tendenza a

“normalizzare” le condotte come mera conflittualità privata, con conseguente sottoutilizzo degli strumenti di prevenzione e protezione disponibili.

Il rilievo sistematico della pronuncia risiede nel chiarimento secondo cui l’adempimento degli obblighi convenzionali non si esaurisce nell’attivazione meramente formale di iniziative isolate, ma richiede coordinamento effettivo, tempestività decisionale e capacità di trasformare la conoscenza del rischio in misure concretamente protettive. La giurisprudenza di Strasburgo conferma così che la violenza di genere non pone soltanto un problema di qualificazione penale *ex post*, ma investe la tenuta complessiva dei dispositivi di prevenzione e tutela, chiamati a intervenire prima che l’escalation produca esiti irreversibili.

6. Osservatorio della Corte costituzionale.

1) Corte cost., 27 novembre 2025 (ud. 22 settembre 2025), n. 171, Pres. Amoroso, Rel. Buscema

Sproporzione sanzionatoria e “valvole di sicurezza” della pena – ruolo delle circostanze attenuanti

Con la sentenza n. 171 del 27 novembre 2025, la Corte costituzionale è intervenuta sul tema della proporzionalità della pena, ribadendo il ruolo delle c.d. “*valvole di sicurezza*” dell’ordinamento – nella specie, l’attenuante di lieve entità – quali strumenti indispensabili per garantire la razionalità del sistema sanzionatorio e la sua conformità ai principi costituzionali.

La pronuncia muove dalla constatazione che un assetto normativo eccessivamente rigido, privo di spazi di modulazione in concreto, rischia di produrre esiti sanzionatori sproporzionati rispetto alla gravità effettiva del fatto e alla colpevolezza dell’autore. In questa prospettiva, la Corte valorizza la funzione delle circostanze attenuanti come meccanismi strutturali di adeguamento della pena al caso concreto, escludendo che esse possano essere considerate elementi meramente accessori o rimessi a una discrezionalità priva di criteri.

Il rilievo della decisione trascende l’ambito oggettivo della fattispecie esaminata, assumendo una valenza sistemica che si presta a fungere da controcanto costituzionale rispetto a tendenze legislative improntate a una logica emergenziale e di irrigidimento punitivo. In particolare, il richiamo alla necessità di preservare spazi di flessibilità sanzionatoria risulta significativo anche nel dibattito sulla violenza di genere, ove l’inasprimento delle pene rischia talora di essere assunto come risposta simbolica privilegiata, a scapito di una riflessione sulla proporzionalità e sulla funzione rieducativa della pena.

La sentenza n. 171/2025 riafferma così il principio secondo cui la razionalità del sistema penale non può essere sacrificata sull’altare dell’emergenza, ma deve restare ancorata a criteri di equilibrio, individualizzazione e umanità della sanzione.

2) Corte cost., 30 ottobre 2025 (ud. 6 ottobre 2025), n. 157, Pres. Amoroso, Rel. Marini

Tassatività e confini tra fattispecie contigue – limiti dell’interpretazione estensiva

Con la sentenza n. 157 del 30 ottobre 2025, la Corte costituzionale affronta, con un taglio prevalentemente metodologico, il tema della tassatività della fattispecie penale e dei confini tra reati contigui, nel contesto dei delitti contro l’amministrazione della giustizia.

Nel delineare i limiti dell’intervento interpretativo, la Corte ribadisce che la distinzione tra fattispecie affini non può essere affidata a criteri meramente finalistici o valutativi, ma deve fondarsi su elementi strutturali chiaramente desumibili dal dato normativo. L’ampliamento surrettizio dell’area del penalmente rilevante, mediante letture estensive o analogiche, viene espressamente ricondotto a una violazione del principio di tassatività, quale declinazione essenziale del principio di legalità.

Pur collocandosi in un settore diverso da quello della violenza di genere, la pronuncia assume rilievo trasversale, poiché riafferma un metodo di approccio al diritto penale fondato sulla centralità della tipicità e sulla necessità di mantenere confini certi tra le incriminazioni. In questa chiave, la sentenza offre una bussola interpretativa utile anche per le fattispecie caratterizzate da una forte carica simbolica e da una pressione espansiva, confermando che il rispetto del principio di legalità costituisce un limite invalicabile anche – e soprattutto – nei settori più esposti alle istanze punitive.

7. Osservatorio della Corte di cassazione in materia di violenza di genere.

1) Cass., Sez. III, 21 novembre 2025 (ud. 21 ottobre 2025), n. 37942, Pres. Di Nicola, Rel. Galanti

Tentata violenza sessuale e limiti della nozione di atto sessuale – autoerotismo “assistito”

La Corte di cassazione torna a delimitare l’area applicativa dell’art. 609-*bis* c.p., ribadendo che l’atto sessuale penalmente rilevante deve comunque coinvolgere la corporeità della vittima, la quale deve essere costretta a compierlo o subirlo. Ne consegue che la mera costrizione ad assistere ad atti di autoerotismo non integra, di per sé, la fattispecie consumata di violenza sessuale, pur incidendo sul bene giuridico tutelato.

La Corte esclude tuttavia letture riduttive della tutela penale, chiarendo che una simile condotta può integrare il tentativo di violenza sessuale quando, alla luce di elementi antecedenti, concomitanti o successivi, emerga l’idoneità e l’univoca direzione degli atti verso la consumazione. Nel caso concreto, è stata ritenuta corretta la qualificazione in termini di tentativo aggravato in relazione alla condotta di un imputato che aveva attirato una minore in un luogo isolato, si era denudato e aveva richiesto una prestazione sessuale, ponendo in essere atti di autoerotismo interrotti solo dalla fuga della vittima.

La pronuncia si colloca nel solco della giurisprudenza di legittimità che interpreta la nozione di “atto sessuale” in chiave oggettiva e funzionale, valorizzandone la concreta idoneità a ledere la libertà di autodeterminazione sessuale, a prescindere tanto dal movente dell’agente quanto dalla percezione soggettiva della vittima circa la portata offensiva dell’atto (tra le altre, Cass., Sez. III, 29 marzo 2023, n. 19596, dep. 10 maggio 2023). Proprio tale elasticità interpretativa della nozione di atti sessuali, pur funzionale a una tutela effettiva della libertà sessuale, è stata tuttavia segnalata in dottrina come un terreno sensibile sotto il profilo della tassatività-determinatezza, per il rischio di una dilatazione dell’area del penalmente rilevante affidata a criteri valutativi e contestuali non sempre sufficientemente ancorati a parametri tipici stabili (A. MARTINI, *La tipicità alla prova delle migliori intenzioni: l’incerta nozione di atto sessuale*, in www.la legislazione penale.it, 27 luglio 2022).

2) Cass., Sez. VI, 15 settembre 2025 (ud. 26 giugno 2025), n. 30780, Pres. De Amicis, Rel. Paternò Raddusa

Violenza psicologica intrafamiliare e *body-shaming* genitoriale

Con la decisione in commento, la Corte di cassazione affronta il tema della violenza psicologica intrafamiliare, riconoscendo che reiterate condotte di denigrazione dell’aspetto fisico e di svalutazione personale, poste in essere da un genitore nei confronti della figlia adolescente, possono integrare il delitto di maltrattamenti *ex* art. 572 c.p. La Corte valorizza in modo decisivo la vulnerabilità evolutiva della vittima e la particolare forza lesiva delle offese provenienti da una figura genitoriale, idonee a determinare un clima di vita oggettivamente vessatorio e degradante, tale da incidere stabilmente sull’equilibrio psichico e sull’identità personale della minore. Viene così confermata una lettura sostanziale e relazionale della fattispecie di maltrattamenti, che ricomprende anche forme reiterate di aggressione verbale, umiliazione e mortificazione sistematica, pur in assenza di violenza fisica.

La pronuncia si colloca nel solco dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui la configurabilità del reato di cui all'art. 572 c.p. non è esclusa dalla maggiore capacità di resistenza della persona offesa, né dalla mancanza di una percezione soggettiva immediata dell'offesa, rilevando invece l'idoneità oggettiva delle condotte a instaurare un regime abituale di sopraffazione e sofferenza psichica (Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2011, n. 36503; Cass., Sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 809; Cass., Sez. II, 3 febbraio 2023, n. 11290). In questa prospettiva, la decisione recepisce un'impostazione dottrinale consolidata che qualifica i maltrattamenti come reato abituale a contenuto relazionale e plurioffensivo, nel quale assumono rilievo centrale anche le forme di violenza psicologica e verbale, idonee a determinare una sistematica mortificazione della personalità della vittima (F. MANTOVANI, *Riflessioni sul reato di maltrattamenti in famiglia*, in *Studi in onore di Antolisei*, vol. II, Milano, 1965, 264 ss.; F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXV, Milano, 1975, 223 ss.; F. CASSANI, *La nuova disciplina dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Spunti di riflessione*, in *Archivio penale*, 2013, 3, 1 ss.).

3) Cass., Sez. III, 22 ottobre 2025 (ud. 26 settembre 2025), n. 34368, Pres. Di Nicola, Rel. Pazienza

Desistenza volontaria ed esclusione nella tentata violenza sessuale

La Suprema Corte ribadisce che la desistenza volontaria, ai sensi dell'art. 56, comma 3, c.p., presuppone l'interruzione dell'azione criminosa quale esito di una scelta autonoma dell'agente, maturata in una situazione di libertà interiore, risultando pertanto esclusa quando la mancata consumazione derivi dall'opposizione o dalla reazione della vittima o da altri fattori esterni che rendano impossibile o gravemente rischiosa la prosecuzione dell'azione. Nel caso esaminato, l'imputato aveva minacciato e percosso la persona offesa per costringerla a una prestazione sessuale, arrestando l'azione solo a seguito della resistenza incontrata, sicché tale arresto non è stato ritenuto giuridicamente rilevante ai fini della desistenza, integrando invece la fattispecie della tentata violenza sessuale (Cass., Sez. II, 24 aprile 2013, n. 18358).

La decisione si colloca nel solco dell'orientamento secondo cui il delitto di violenza sessuale deve considerarsi tentato solo quando la condotta violenta o minacciosa non abbia determinato un'immediata e concreta intrusione nella sfera sessuale della vittima, risultando invece consumato ogniqualvolta si realizzi un contatto con le zone intime o erogene della persona offesa, anche se l'agente si prefiggeva il compimento di un atto sessuale più invasivo (Cass., Sez. III, 23 giugno 2021, n. 34655; Cass., Sez. III, 18 febbraio 2016, n. 17414). In tale prospettiva, l'inequivocità degli atti rilevanti ai fini del tentativo può essere desunta dal complesso delle circostanze fattuali e dalla dinamica complessiva dell'azione, anche in assenza di un contatto fisico immediato, purché la condotta risulti idonea e univocamente diretta alla commissione del reato (Cass., Sez. III, 15 settembre 2021, n. 43617).

4) Cass., Sez. III, 17 novembre 2025 (ud. 1 ottobre 2025), n. 37277, Pres. Aceto, Rel. Scarcella Concorso tra sequestro di persona e violenza sessuale

In tema di concorso di reati, la Corte chiarisce che non ricorre l'assorbimento del sequestro di persona nella violenza sessuale quando la privazione della libertà personale preceda la consumazione dell'abuso o si protragga oltre il tempo strettamente necessario alla sua realizzazione, conservando una propria autonomia offensiva. In tali ipotesi, la compressione della libertà personale non può considerarsi meramente strumentale alla violenza sessuale, ma integra un distinto titolo di reato ai sensi dell'art. 605 c.p.

La Suprema Corte precisa, inoltre, che il delitto di sequestro di persona non implica necessariamente un'assoluta costrizione della libertà di movimento della vittima, potendo configurarsi anche quando la condotta dell'imputato lasci residuare una possibilità di fuga solo

teorica, attuabile esclusivamente mediante iniziative imprudenti, comportamenti elusivi della vigilanza o mezzi artificiosi, la cui adozione risulti concretamente scoraggiata dal timore di ulteriori pericoli o danni alla persona, valorizzandosi così una nozione sostanziale e non meramente fisica della privazione della libertà personale (Cass., Sez. III, 17 aprile 2025, n. 21854).

In questa prospettiva, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale quando la privazione della libertà personale della vittima non si esaurisce nel tempo occorrente alla consumazione dell'abuso, ma si protrae prima o dopo la costrizione necessaria al compimento degli atti sessuali, conservando un disvalore ulteriore e autonomo rispetto alla lesione della libertà sessuale (Cass., Sez. III, 30 dicembre 2016, n. 55302).

5) Cass., Sez. V, ord. 2 settembre 2025 (ud. 12 giugno 2025), n. 30169, Pres. Pezzullo, Rel. Brancaccio

Diffusione illecita di video sessualmente espliciti e consenso limitato

La Corte di cassazione affronta il tema della circolazione dei contenuti sessualmente espliciti sulle piattaforme digitali, affermando che integra il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti la condotta di chi, pur avendo legittimamente accesso al contenuto – nella specie tramite piattaforma *OnlyFans* – lo registri e lo inoltri a terzi senza il consenso della persona ritratta. Il consenso alla fruizione del materiale è ritenuto strettamente circoscritto alla visualizzazione personale da parte del destinatario e non si estende alla riproduzione, registrazione o diffusione ulteriore.

La registrazione e la trasmissione a terzi costituiscono, pertanto, una nuova e autonoma offesa all'autodeterminazione sessuale e alla riservatezza della persona ritratta, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 612-ter c.p., indipendentemente dalla modalità lecita di originario accesso al contenuto. In questa prospettiva, la pronuncia valorizza una nozione qualificata e funzionale di consenso, inteso non come autorizzazione generalizzata alla circolazione del materiale, ma come manifestazione di volontà delimitata quanto a destinatari, modalità e finalità della fruizione, coerente con l'idea che l'oggetto della tutela penale sia costituito da immagini o video destinati a rimanere privati.

La decisione si pone in linea con l'orientamento secondo cui integra un "invio" penalmente rilevante qualsiasi trasmissione del materiale effettuata verso chiunque, senza il consenso della persona ritratta, anche quando il destinatario prescelto non presenti, in concreto, un rischio di ulteriore diffusione, essendo irrilevante la prevedibilità di successive propagazioni del contenuto (Cass., Sez. I, 28 agosto 2024, n. 33230). In tal senso, la tutela penale opera già al momento della prima comunicazione non consentita, quale lesione autonoma e completa del bene giuridico protetto, in linea con la lettura dottrinale che individua nella violazione della destinazione privata del materiale il nucleo tipico della fattispecie (*Sussidiario di diritto penale, Parte speciale*, § 6, a cura di F. GIUNTA, consultabile in www.discrimen.it).

8. Esercizio del potere di grazia e principi costituzionali della pena: i cinque provvedimenti di clemenza del 22 dicembre 2025.

Con comunicato del 22 dicembre 2025, la Presidenza della Repubblica ha reso noti cinque provvedimenti individuali di grazia adottati dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 87, comma 11, Cost., all'esito delle prescritte istruttorie e previo parere favorevole del Ministro della giustizia (sul potere di grazia e sulla sua lettura costituzionale, vd. A. CENTONZE, *Il potere di grazia, la funzione sociale della pena e la rilettura costituzionale delle misure di clemenza individuale*, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2009, 2, 5 ss.; nella manualistica, G. FIANDACA – E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, Bologna, 2024, 852 ss.).

Le decisioni, pur riferite a fattispecie eterogenee per tipologia di reato e posizione soggettiva dei condannati, risultano accomunate da un filo conduttore unitario, rinvenibile nel richiamo ai principi

di legalità, proporzione e finalità rieducativa della pena. In tale prospettiva, il potere di grazia si configura come strumento eccezionale di garanzia costituzionale, funzionale a ricondurre l'esecuzione della pena entro i parametri di umanità, proporzionalità e ragionevolezza sanciti dall'art. 27, comma 3, Cost.

La clemenza individuale opera, così, come valvola di sicurezza dell'ordinamento, chiamata a intervenire nei casi limite in cui l'automatismo o la rigidità della risposta punitiva rischiano di entrare in tensione con la dignità della persona condannata. In un primo caso, la grazia è intervenuta a rimuovere gli effetti di una condanna per evasione fondata su una qualificazione giuridica non conforme, relativa alla violazione di un obbligo di dimora e non di una misura custodiale, in una situazione non più rimediabile attraverso gli ordinari strumenti processuali. In un secondo caso, concernente un omicidio commesso in un contesto di grave sofferenza umana e relazionale, il provvedimento di clemenza ha valorizzato le condizioni personali del condannato, l'intervenuto perdono dei familiari della vittima e l'assenza di concrete prospettive rieducative nell'esecuzione della pena residua.

Ulteriori decreti hanno riguardato, da un lato, una condanna per truffa di modesta gravità, risalente nel tempo e seguita da una stabile ricostruzione del percorso di vita del condannato all'estero; dall'altro, una pena pecuniaria di rilevante entità, residua dopo l'integrale espiazione della pena detentiva per reati in materia di stupefacenti, ritenuta sproporzionata rispetto alle condizioni economiche del condannato. Particolarmente significativa è, infine, la grazia parziale concessa in relazione a una condanna per concorso in omicidio plurimo maturata in un contesto migratorio di estrema complessità, nella quale sono stati valorizzati la giovane età del condannato al momento dei fatti, il lungo periodo di detenzione già espiato e il positivo percorso rieducativo accertato in sede di sorveglianza.

Nel loro complesso, i provvedimenti di clemenza adottati il 22 dicembre 2025 confermano una concezione del potere di grazia quale strumento di garanzia costituzionale, destinato a operare nei casi limite per ricondurre l'esecuzione della pena entro un perimetro di ragionevolezza, proporzione e rispetto della dignità della persona, in coerenza con i principi che informano l'ordinamento costituzionale della pena (G.L. GATTA, *Su cinque provvedimenti di clemenza individuale adottati dal Presidente della Repubblica*, in www.sistemapenale.it, 24 dicembre 2025).

In questa chiave, la grazia non si configura come deroga discrezionale all'assetto sanzionatorio né come atto meramente umanitario sganciato dal sistema, ma come rimedio eccezionale e fisiologico alle rigidità dell'esecuzione penale, chiamato a preservarne la conformità ai parametri costituzionali quando l'applicazione rigida della sanzione conduca a esiti manifestamente sproporzionati o privi di residua funzione rieducativa. Come chiarito dalla dottrina costituzionalistica, la finalità rieducativa non opera soltanto come criterio di orientamento del trattamento penitenziario, ma come principio strutturale dell'intero sistema della pena, idoneo a incidere anche sugli strumenti di chiusura del circuito punitivo, tra i quali si collocano i provvedimenti individuali di clemenza ([G. FIANDACA, *Il terzo comma dell'art. 27 Cost.*, in G. BRANCA – A. PIZZORUSSO (a cura di), *Commentario della Costituzione. Rapporti civili*, Bologna-Roma, 1991, 222 ss.; A. PUGIOTTO, *Il volto costituzionale della pena*, in www.rivistaaic.it, 30 maggio 2014).